

o di parametri specifici dell'impresa per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, incidono sulla portata delle informazioni da presentare. Nella maggior parte dei casi dovrebbe essere presentato solo un sottoinsieme dei modelli di cui al presente regolamento, perché i modelli non sono tutti applicabili a tutte le imprese.

- (6) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse tra loro, in quanto riguardano tutte la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, per favorirne una visione globale e assicurarne un facile accesso da parte delle persone soggette agli obblighi di segnalazione, compresi gli investitori non aventi sede nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 244, paragrafo 6, e all'articolo 245, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (9) Per assicurare che la segnalazione di vigilanza venga applicata in maniera uniforme a decorrere dalla data di applicazione dell'obbligo di segnalazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE A FINI DI VIGILANZA

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche di attuazione sulle segnalazioni periodiche alle autorità di vigilanza, prevedendo i modelli per la presentazione alle autorità di vigilanza delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138/CE per le singole imprese di assicurazione e riassicurazione e all'articolo 244, paragrafo 2, e all'articolo 245, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE per i gruppi.

#### Articolo 2

##### Formato delle informazioni da segnalare alle autorità di vigilanza

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano le informazioni di cui al presente regolamento nei formati per lo scambio dei dati e nelle rappresentazioni stabiliti dalle autorità di vigilanza o dall'autorità di vigilanza del gruppo e nel rispetto delle seguenti specifiche:

- (a) i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, tranne nei modelli S.06.02, S.08.01, S.08.02 e S.11.01, in cui sono espressi in unità con due decimali;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

